

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 21 novembre 2003, n. 7633

Conferma T.A.R. Campania – Napoli: I Sezione, 17 aprile 2003, n. 4002.

La ratio della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di scioglimento del consiglio è anche quella di stabilire un termine certo per l'impugnazione dell'atto.

Omissis.

L'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che "il decreto (di scioglimento del consiglio comunale) è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.". Ora, la funzione di tale disposizione si connette non solo alla esigenza di dare pubblicità ad un atto che, come osservato dal primo giudice, ha "un'efficacia indivisibile, non differenziabile da soggetto a soggetto, e conseguentemente non consente di individuare destinatari individuali" ma anche alla necessità di assicurare la stabilità dei governi locali. Tale forma di pubblicazione, quindi, ha tra le finalità assegnate dalla norma anche quella di stabilire un termine certo, per tutti i soggetti interessati siano essi o meno componenti del consiglio comunale, da cui far decorrere il "*dies a quo*" per l'impugnazione dell'atto davanti al giudice amministrativo.

Omissis.